



Allegato "A"

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA
PRODUTTIVA – TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

**MISURA 10
PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI**

**SOTTOMISURA 10.1
PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI**

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONFERMA**

ANNUALITA' 2016

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della **Misura 10 – sottomisura 10.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2016.

Inoltre, riguardano le domande di pagamento di conferma degli impegni di cui alle domande di sostegno per gli interventi 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5 assunti nel 2015 – conferme 2016.

OBIETTIVI E FINALITÀ

La finalità della misura è migliorare il rapporto agricoltura ed ambiente con particolare riferimento alla qualità dell'acqua e dei suoli riducendo gli impatti delle pratiche agricole. Tale finalità risponde a problematiche presenti in regione quali: i rischi di inquinamento delle acque superficiali e di falda; l'elevata presenza di zone a rischio di erosione, accentuata dall'abbandono delle pratiche agricole; i rischi di riduzione della biodiversità che caratterizza gli agroecosistemi regionali, in particolare quelli pascolivi.

Gli interventi previsti rispondono principalmente al fabbisogno 6 “favorire metodi di produzione e di allevamento a basso utilizzo di input chimici” e al fabbisogno 12, “Promuovere una gestione della biodiversità attraverso le pratiche agricole” del programma regionale. La misura contribuisce: a realizzare gli obiettivi di programma della priorità 4 ed indirettamente quelli delle focus area 5D e 5E; a realizzare agli obiettivi tematici dell'ambiente e del clima in termini di mitigazione degli effetti del gas serra. L'obiettivo regionale è quello di consolidare ed aumentare la SAU assoggettata ad impegni agro-climatico ambientali e di favorire, in regione, strategie imprenditoriali che puntino ad una competizione multidimensionale (economica, ambientale e sociale) piuttosto che a quella meramente economico-produttiva.

La sottomisura 10.1 prevede i seguenti interventi:

1. Riduzione ed uso sostenibile degli input chimici;
2. Tecniche di agricoltura conservativa;
3. Forme di allevamento più estensive per il miglioramento della biodiversità;
4. Azioni per il clima e per la Biodiversità;
5. Miglioramento della Biodiversità.

Con il presente bando sono attivati 4 dei 5 interventi previsti di seguito riassunti:

Intervento 10.1.1-Riduzione ed uso sostenibile degli input chimici

L'intervento prevede la riduzione ed un uso più sostenibile dei concimi e degli antiparassitari al fine di migliorare la qualità del suolo e dell'acqua e l'autonomia delle imprese agricole in termini minore dipendenza dagli input chimici.

Intervento 10.1.2-Tecniche di agricoltura conservativa

L'intervento prevede delle azioni benefiche per il suolo e la sua fertilità e per migliorare la capacità di assorbimento del carbonio contrastando i fenomeni erosivi ed il depauperamento della sostanza organica.

Intervento 10.1.3-Forme di allevamento più estensive per il miglioramento della biodiversità

L'intervento prevede il sostegno alla pratica del pascolamento più estensivo con un carico massimo di animali non superiore a 1,8 UBA per ettaro di pascolo ed un carico minimo non inferiore a 0,4 UBA ettaro. Un intervento che contribuisce al miglioramento della biodiversità ed a ridurre l'erosione dei suoli in particolare nelle aree montane.

Intervento 10.1.5-Biodiversità – Allevatori e coltivatori custodi

L'intervento prevede delle azioni mirate a migliorare la biodiversità ed in particolare quella genetica minacciata di erosione.

Gli impegni volontari previsti nei su richiamati interventi vanno al di là di quelli obbligatori previsti dal:

- a) reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I che riporta gli obblighi di condizionalità, recepiti dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.
- b) reg. (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), che introduce i “criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima”, disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015.
- c) reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 9 che precisa gli elementi che costituiscono i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali. Tali requisiti minimi sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 3, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La superficie, oggetto di pagamento, è quella compresa nel territorio della Regione Molise. Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000 medesime.

La sottoscrizione degli impegni, relativi alle operazioni previste dalla sottomisura 10.1, richiede l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale finalizzati a tali impegni nell'anno di sottoscrizione e almeno un altro intervento nel corso dei cinque anni. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove vi sia una richiesta motivata da parte del beneficiario.

In relazione agli interventi della sottomisura 10.1, le operazioni finanziabili sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 48 del regolamento UE 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dai singoli impegni. La revisione verrà effettuata anche per gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche

e per quegli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Nel caso di mantenimento di impegni assunti dal beneficiario nel periodo di programmazione 2007-2013 si provvederà alla loro revisione ed adeguamento sulla base di quanto previsto da questa misura.

Le seguenti combinazioni di operazioni sono vietate:

1. le operazioni riferite all'aiuto della sub misura 10.1 e 10.2 non sono cumulabili sulla stessa particella;
2. le operazioni di cui alla presente misura non sono cumulabili in una stessa impresa con quelle riferite all'articolo 29 del regolamento UE 1305/13 orientate alle pratiche agricole e di allevamento biologiche ad eccezione delle azioni previste dall'intervento 5 con riferimento solo alle razze a rischio di estinzione;
3. le operazioni riferite alla presente misura non sono cumulabili con quelle previste dallo schema di qualità nazionale "Agricoltura integrata".

GLI INTERVENTI DEL BANDO

Intervento 10.1.1-Riduzione ed uso sostenibile degli input chimici

Descrizione intervento e obiettivi

L'intervento è articolato in tre operazioni congiunte:

1. riduzione e razionalizzazione dell'uso dei concimi;
2. ottimizzazione dei trattamenti chimici fitosanitari;
3. ottimizzazione delle procedure per l'utilizzo di prodotti chimici.

1. Riduzione e razionalizzazione dell'uso dei concimi

L'agricoltore deve rispettare i seguenti impegni: effettuare le analisi del terreno; predisporre un piano di concimazione annuale; ridurre i concimi azotati e distribuire in modo ottimizzato i fertilizzanti; tenere un registro di coltivazione ed aggiornarlo ad ogni operazione. Nel dettaglio:

- a. analisi del terreno: le analisi vanno effettuate al primo ed al 4 anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove vi sia una richiesta motivata da parte del beneficiario;
- b. piano di concimazione: l'agricoltore deve rispettare l'obbligo di redazione di un piano annuale di concimazione sottoscritto da un tecnico abilitato. Il piano deve individuare i fabbisogni nutrizionali per coltura tenendo conto degli esiti delle analisi di cui al punto precedente, i tipi di concimi da utilizzare i tempi e le modalità di distribuzione;

- c. ridurre almeno del 20% le dosi di azoto apportate alle coltivazioni aziendali rispetto alle dosi utilizzate nella pratica ordinaria e/o previste dalla base line . Per le zone ZVN la base line di partenza è quella delle pratiche ordinarie che tengono conto dei diversi fabbisogni colturali e che comunque non vanno oltre un tetto massimo di azoto pari a 140 Kg per ettaro. Per tutte le altre aree o nei casi in cui non vi sia una base line utilizzare le dosi standard previste nei disciplinari di produzione integrata della regione Molise di cui al DD n. 7 del 6 marzo 2014 che variano a seconda del tipo di coltura. La riduzione può essere progressiva nei 5 anni e va indicata nei piani di concimazione annuali;
- d. distribuzione in modo ottimizzato dei fertilizzanti: rispetto di quanto previsto nel piano di concimazione di cui al punto b;
- e. registro di coltivazione: l'agricoltore deve tenere il registro coltivazione riportante i lotti di terreno, le analisi iniziali e le colture che vi sono effettuate. Per ciascun lotto devono essere registrate tutte le operazioni di fertilizzazione con data, modalità, tipologia e quantitativi dei fertilizzanti utilizzati. La chiusura del registro va sottoscritta dal tecnico che ha redatto il piano di concimazione.

2. Ottimizzazione dei trattamenti chimici fitosanitari

L'agricoltore deve rispettare i seguenti impegni: effettuare gli interventi fitosanitari solo a seguito di prescrizione da parte del tecnico individuato per la consulenza aziendale; utilizzare i prodotti registrati per la coltura e la malattia di classe di pericolosità più bassa e a più basso effetto eco-tossicologico. Nel caso di colture permanenti per le quali sono disponibili metodi di monitoraggio (trappole) e di lotta biologica (confusione sessuale e trappole killer) utilizzare tali tecniche che consentono di ottimizzare/ridurre i trattamenti.

3. Ottimizzazione delle procedure per l'utilizzo di prodotti chimici

L'agricoltore deve rispettare l'impegno di effettuare una taratura almeno ogni due anni alle macchine utilizzate per i trattamenti fitosanitari oltre le verifiche funzionali previste per legge.

Gli agricoltori sono comunque soggetti a tutto quanto previsto dalle norme di condizionalità. Sono esclusi da tali operazioni i soggetti che partecipano per gli stessi impegni a programmi nazionali o regionali di cui all'articolo 29 del regolamento n.1308/2013 o nei piani operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 33 del regolamento n.1308/2013. Sono esclusi i soggetti che percepiscono aiuti per l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

Gli aiuti sono diversificati come di seguito:

1. Colture annuali: grandi culture, leguminose di pieno campo: 250 euro/ettaro; foraggiere 150 euro/ettaro;
2. Orticole: 300 euro/ettaro;

3. Colture perenni da frutto e vite: 400 euro/ettaro.

Tali aiuti non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura dell'agricoltura biologica. Il premio, inoltre, è soggetto alla seguente regressività:

1. primi 30 ettari: 100% del premio;
2. dal 31 al 50 ettaro il premio si riduce di un punto percentuale per ogni ettaro aggiuntivo;
3. dal 51 ettaro: 80%.

Tale regressività è attuata esclusivamente per le colture di cui alla tipologia 1, mentre per le orticole e le colture perenni, di cui alle tipologie 2 e 3, non viene applicato.

I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11, né con quelli previsti dagli altri interventi della presente sub misura ad eccezione dell'intervento 10.1.4.

Soggetti beneficiari

Gli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), in forma singola o associata, che si obbligano volontariamente agli impegni previsti dal presente intervento.

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. La superficie minima ad impegno è pari ad 1 ettaro (tale limitazione è dovuta ai costi amministrativi per l'istruttoria delle domande che per superfici inferiori non sarebbero giustificati).

Gli impegni vanno mantenuti per cinque anni. Per l'adesione ai benefici del presente intervento è necessario assoggettare tutta la SAU agli impegni previsti dall'intervento. La superficie richiesta a premio potrà interessare particelle diverse in funzione delle rotazioni aziendali in atto. Nel corso dei 5 anni la superficie richiesta a premio potrà ridursi per una quota non superiore al 25% rispetto alla superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché resti garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'intervento.

Sono escluse le superfici investite da colture floro-vivaistiche; giardini o orti familiari; superfici non seminate, disattivate, boscate; impianti arborei-arbustivi; prati e pascoli.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 1 milione di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione, da predisporre al primo anno di impegno;
- registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui al punto e) dell'impegno 1 su descritto;
- documentazione concernente le analisi del terreno;

- documentazione (certificato), che attesti l'avvenuta regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- quaderno di campagna/registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi previsti dalla normativa di condizionalità;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

Intervento 10.1.2-Tecniche di agricoltura conservativa

Descrizione intervento e obiettivi

L'agricoltura conservativa è mirata al miglioramento del suolo e della sua fertilità, riducendo gli effetti erosivi e di depauperamento della sostanza organica. Fa riferimento soprattutto ad azioni di non lavorazione (No Tillage – NT), che consistono in una gestione agronomica volta a preservare e migliorare la risorsa suolo, aumentando la quantità di acqua che si infiltra nel terreno, favorendo il sequestro di Carbonio organico, e contrastando, in tal modo, l'erosione.

Gli agricoltori sono soggetti ai seguenti impegni:

- a) mantenere continuativamente ad impegno le superfici indicate nella domanda di aiuto per l'intero periodo di durata quinquennale;
- b) compilare il quaderno di campagna/registro aziendale con le annotazioni degli interventi colturali sulle superfici ad impegno;

- c) rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno, né di diserbanti;
- d) rispettare il divieto di aratura e di ripuntatura;
- e) adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SAU ad impegno (esempio di avvicendamento: frumento duro, favino, frumento duro, favino, orzo);
- f) rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva. Al fine di assicurare la copertura continuativa del terreno, è autorizzata la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agro -metereologiche avverse che possono evocare condizioni di causa di forza maggiore . Le cover crops hanno la funzione di conferire al terreno maggiore stabilità prevenendo e ostacolando fenomeni erosivi, in particolare in condizioni di pendenze importanti (> 25%) inoltre non essendo raccolte apportano sostanza organica al terreno;
- g) lasciare i residui colturali ben distribuiti sui terreni evitando gli accumuli localizzati o prodotti nelle fasi di raccolta;
- h) adottare in via esclusiva la semina su sodo;
- i) osservare il divieto di distribuire concimi azotati su terreni in assenza di coltura;
- j) ricorrere a servizi di consulenza aziendale ed assistenza tecnica.

Gli agricoltori sono comunque soggetti a tutto quanto previsto dalle norme di condizionalità. Sono esclusi da tali operazioni i soggetti che partecipano per gli stessi impegni a programmi nazionali o regionali di cui all'articolo 29 del regolamento n.1308/2013 o nei piani operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 33 del regolamento n.1308/2013. Sono esclusi i soggetti che percepiscono aiuti per l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

L'entità del pagamento è la seguente:

1. Non lavorazione (MT): 400 €/ha.

Sulla stessa Superficie Oggetto di Impegno (SOI) non sono cumulabili gli aiuti previsti dagli altri interventi della misura 10 e quelli della misura 11.

Soggetti beneficiari

Gli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), in forma singola o associata, che si obbligano volontariamente agli impegni previsti dal presente intervento.

Condizioni di ammissibilità

Sono eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici di pianura e collina così come classificate dall'ISTAT.

La superficie aziendale oggetto dell'impegno deve essere almeno pari al 25% della superficie seminativa aziendale e comunque non inferiore ad 1 ettaro.

Sono escluse colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati- pascoli.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 1 milione di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione, da predisporre al primo anno di impegno;
- quaderno di campagna/registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui ai punti c), d), e), f) g), h) degli impegni su descritto;
- documentazione, (certificato), che attesti l'avvenuta regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi di cui alla normativa vigente;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;

- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

Intervento 10.1.3-Forme di allevamento estensive per il miglioramento della biodiversità

Descrizione intervento e obiettivi

L'intervento incentiva tecniche di gestione più estensive, rispetto a quelle ordinarie, delle superfici a prato permanente e pascolo della montagna, delle aree natura 2000. Gli obiettivi specifici possono essere riassunti nei seguenti:

1. gestione del pascolo più favorevole all'ambiente, rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, ed al miglioramento della biodiversità rispetto alle attuali normali tecniche di conduzione;
2. prevenire gli effetti erosivi causati dalle acque superficiali attraverso il corretto mantenimento del cotico erboso e contribuire al miglioramento della gestione idrica;
3. preservare e tutelare il paesaggio tradizionale, in particolare delle aree montane, i pascoli e le tecniche tradizionali di pascolamento che sempre più incidono sulla qualità delle produzioni zootecniche.

L'intervento prevede la seguente operazione:

1. gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all'ambiente, rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della montagna, in quelle natura 2000.

L'obiettivo è quello di conservare e migliorare la composizione floristica dei prati permanenti e pascoli, attraverso pratiche di coltivazione e gestione delle superfici più compatibili con le esigenze dell'ambiente.

Vanno rispettati i seguenti obblighi aggiuntivi rispetto alla base line:

1. la superficie non deve subire trasformazioni , né spianamenti , né altri tipi di interventi ad esclusione delle operazioni di rinnovo e/o infittimento del cotico erboso o di sistemazioni per lo sgrondo delle acque;
2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale, acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti , disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;

5. effettuare la pratica di pascolamento e garantire l'adeguata movimentazione del bestiame;
6. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,8 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro. Tuttavia, per gli habitat delle aree Natura 2000, laddove i piani di gestione adottati evidenziassero necessità di carichi minimi e massimi differenti funzionali alla conservazione e miglioramento dell'habitat la regione provvedere, con opportuna modifica al programma, ad inserire tali elementi nel presente intervento;
7. ricorrere a servizi di consulenza aziendale ed assistenza tecnica.

Gli agricoltori sono comunque soggetti a tutto quanto previsto dalle norme di condizionalità. Sono esclusi da tali operazioni i soggetti che partecipano per gli stessi impegni a programmi nazionali o regionali di cui all'articolo 29 del regolamento n.1308/2013 o nei piani operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 33 del regolamento n.1308/2013. Sono esclusi i soggetti che percepiscono aiuti per l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

L'entità del pagamento è la seguente:

1. prati permanenti e pascoli (comprese le superfici a pascolo ricadenti nelle aree dei tratturi): 200 euro/ettaro.

Sulla stessa Superficie Oggetto di Impegno (SOI) non sono cumulabili gli aiuti previsti dagli altri interventi della misura 10, ad eccezione dell'intervento 10.1.5, e quelli della misura 11. È possibile, invece, la cumulabilità con la misura 13.

Soggetti beneficiari

Gli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), in forma singola o associata, che si obbligano volontariamente agli impegni previsti dal presente intervento e che conducono aziende zootecniche.

Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori devono dimostrare:

1. il possesso di superfici a pascolo e prato pascolo per una durata di almeno sei mesi nel periodo tradizionale di pascolamento 01/05 – 31/10 e che svolgono attività di allevamento;
2. una superficie minima a pascolo di almeno 1 ettaro (tale limitazione è legata ai costi amministrativi più alti dei benefici in caso di superfici minori);
3. il certificato di monticazione rilasciato dal servizio veterinario di riferimento.

Sono esclusi gli agricoltori che pur avendo animali non praticano il pascolamento.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 2 milioni di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro di stalla;
- certificato di monticazione;
- quaderno di campagna/registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui agli impegni su descritti;
- lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi di cui alla normativa vigente;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

Intervento 10.1.5-Miglioramento della biodiversità

Descrizione intervento e obiettivi

L'intervento sostiene due operazioni:

1. l'allevamento di nuclei di animali di razze autoctone minacciate di abbandono;

2. specie vegetali ed arboree autoctone di importanza per l'agricoltura a rischio di abbandono.

Entrambe le operazioni sono mirate al miglioramento e salvaguardia della biodiversità ed in particolare di quella genetica minacciata di erosione.

Le razze animali, oggetto dell'operazione, sono quelle iscritte nel registro nazionale/regionale delle razze in via di estinzione e riportate nell'allegato "Razze" al presente bando. Le specie vegetali ed arboree, oggetto dell'operazione, sono quelle iscritte nell'albo regionale o inventario delle specie vegetali ed arboree a rischio di estinzione e riportate nell'allegato "Specie vegetali ed Arboree" del presente bando. L'impegno iniziale deve essere mantenuto per almeno 5 anni. L'aumento comporta la revisione dell'impegno iniziale per la durata del periodo restante.

Gli impegni sono:

1. allevare o coltivare razze e specie vegetali a rischio di abbandono per minimo 5 anni;
2. rispettare i requisiti di condizionalità previsti per l'agricoltura e gli allevamenti;
3. disporre di un quaderno di campagna su cui registrare tutte le operazioni compresi gli elementi identificativi delle specie vegetali;
4. ricorrere ai servizi di assistenza e consulenza aziendale.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

L'entità del pagamento è la seguente:

1. per l'operazione di allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione: 200 euro per UBA;
2. per l'operazione di coltivazione di specie vegetali annuali: 300 euro per ettaro;
3. per l'operazione di coltivazione di specie arboree di interesse per l'agricoltura: 500 euro per ettaro.

I suddetti premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla sub misura 10.2 e con quelli della misura 11. Sono cumulabili con gli aiuti previsti dalla misura 13 e dagli altri interventi della sottomisura 10.1. Rispetto a questi ultimi, per gli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4. gli aiuti non sono cumulabili sulla stessa superficie oggetto di impegno.

Soggetti beneficiari

Agricoltori in forma singola o associata. Enti pubblici che conducono aziende agricole.

Condizioni di ammissibilità

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. L'accesso è consentito solo in caso di una superficie minima di 1 ettaro ed un numero di animali minimo di 1 UBA. Tali limitazioni sono conseguenti ai costi amministrativi legati alla gestione della domanda che diventerebbero troppo onerosi per situazioni minime inferiori. L'aiuto è concesso agli agricoltori che si impegnano a:

1. mantenere gli impegni previsti nella misura per almeno 5 anni.
2. coltivare o allevare:
 - a. razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono per le quali:
 - sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
 - il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
 - un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza;
 - gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.
 - b. risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica per le quali siano stati condotti studi che evidenziano l'erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

L'elenco delle specie e delle razze eleggibili è riportato negli allegati 1) e 2) al presente bando.

Con riferimento all'erogazione del sostegno per impegni assunti per le "risorse genetiche vegetali, sezione specie arboree" di cui all'allegato 2), esso è condizionato all'approvazione della modifica del PSR-Molise 2014/2020 finalizzata a rendere ammissibili le specie in esso contenute.

Non sono eleggibili per la presente misura soggetti beneficiari degli aiuti per l'Agricoltura biologica né quelli beneficiari della sottomisura 10.2.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 1 Milione di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- per gli allevamenti iscritti al libro genealogico: elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico: elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato per ogni varietà coltivata;
- quaderno di campagna/registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui agli impegni su descritti;
- lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi di cui alla normativa vigente;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo.
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA MISURA

Termini di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul

portale SIAN (www.sian.it) specificando la tipologia di intervento a cui si intende aderire e se si tratta di prima domanda di aiuto o di domanda di conferma. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del **16 MAGGIO 2016** sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.

Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e devono essere rispettati per 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento

Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con "metodo automatizzato", ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e foto interpretazione.

Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai "controlli in loco".

Per approfondimenti si rimanda alle ISTRUZIONI OPERATIVE emanate da AGEA, con oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed

il pagamento delle domande per superficie ai sensi del regolamento UE 1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 - Campagna 2016.

Le istruzioni sono pubblicate sul portale SIAN e sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie per le quali la Regione ha assunto la delega è il Responsabile della Misura.

Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

Conservazione delle domande di sostegno

Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda;

Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile di Misura entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal

giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi , a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali , il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Trasferimento di Azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo la concessione dell'aiuto e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità. Ciò comporta, fatti salvi i casi di rettifica consentiti dall'OP, la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

Pagamento dell'aiuto

L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 o dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi della misura 10, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013:

- al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche;
- nei casi in cui la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione regionale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ampliamenti

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 10 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva. In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura . Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura.

Domanda di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n . 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale . Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare riferita alle diverse annualità e consultabile sul sito SIAN.

Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dagli interventi su richiamati e riferiti alla sottomisura 10.1 non si prevedono criteri di selezione per tale bando.

Riduzioni ed esclusioni

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dagli interventi su richiamati e riferiti alla sottomisura 10.1 del PSR del Molise 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;

- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Disposizioni

Per quanto attiene gli interventi su richiamati e riferiti alla sottomisura 10.1 del PSR-Molise 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

1. i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;

2. la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.